

ROMA



Protocollo RC n. 319/2023

Deliberazione n. 138

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N. 55

Seduta Pubblica del 18 luglio 2023

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2023, il giorno di martedì 18 del mese di luglio, alle ore 14,03 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,06 – la Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 25 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito

Antonella, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Battaglia Erica, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Ciani Paolo, Cicculi Michela, Converti Nella, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Stampete Antonio.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia e gli Assessori Alfonsi Sabrina e Patanè Eugenio.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 40<sup>a</sup> proposta nel sotto riportato testo così come emendato:

40<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 5 del 2 febbraio 2023)

### **Modifica del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005 e ss.mm.ii.**

Premesso che

l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'U. E., siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, riconosce gli animali quali esseri senzienti, pertanto gli equidi devono essere impiegati nelle attività utili all'uomo nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche;

con legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 il Parlamento italiano ha inserito il comma 3 all'art. 9 della Costituzione che recita "La Repubblica [implicito] Tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali".

nel quadro delle attribuzioni e delle competenze istituzionali disegnate nel vigente tessuto normativo, regolamentare e statutario, Roma Capitale provvede alla tutela del benessere degli animali;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005 è stato approvato il Regolamento sulla tutela degli animali;

il citato Regolamento al Titolo VI - Cavalli, comma 1 dell'art. 43 - stabilisce che: "Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore

di lavoro che in quelle di riposo”; e, a tutela dell’animale, all’art. 46 ne impone limitazioni all’uso:

“1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l’altro, in estate da svolgersi all’ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.

2. È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. È altresì proibito percorrere strade in salita fuori dalla Zona a Traffico Limitato.

3. Dall’1 giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13:00 alle ore 17:00.”;

le esigenze di tutela del benessere degli animali, costituenti un riferimento costante per Roma Capitale, hanno trovato riconoscimento anche nel “Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi non di linea”, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 2011, laddove, per le vetture pubbliche da piazza a trazione animale, all’art. 46 comma 1 dispone “È fatto obbligo ai titolari di licenza di svolgere l’attività nei percorsi protetti e negli orari autorizzati, escludendone in ogni caso l’esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35°.”;

in funzione del mutato quadro normativo e in coerenza con le più recenti disposizioni volte a combattere ogni forma di maltrattamento e abbandono di animali nonché a valorizzare il ruolo positivo svolto dall’animale nell’interazione con l’essere umano, si è inteso di recepire le istanze promosse da cittadini e associazioni a favore di un più proficuo rapporto con gli animali.

Considerato che

l’inquinamento atmosferico, dovuto alla concentrazione di polveri sottili soprattutto in ambito urbano trafficato, dove il cavallo lavora, è estremamente dannoso per l’animale che risulta soggetto a maggiori rischi di patologie dell’apparato respiratorio;

il cavallo, per le sue caratteristiche fisiche e fisiologiche, è particolarmente sensibile alle temperature elevate e, se ricorrono condizioni di elevata umidità e di scarsa ventilazione, come frequentemente si verificano in ambiente urbano, lo stesso può incorrere nel cosiddetto “colpo di calore”: condizione patologica, con innalzamento della temperatura corporea sino ad oltre 42°C, che può determinare gravi conseguenze sino alla morte dell’animale;

i fattori climatici che possono determinare l’insorgenza di un colpo di calore nel cavallo non possono avere come unico riferimento la sola temperatura ambientale: l’indice di calore pericoloso per la salute dell’animale è definito, pertanto, sommando il valore della temperatura a quello dell’umidità;

le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione; tali condizioni rappresentano un rischio per la salute della popolazione ma anche degli animali;

un'ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica città e non è quindi possibile individuare una temperatura-soglia di rischio valida a tutte le latitudini;

a causa dei cambiamenti climatici le ondate di calore di carattere eccezionale negli anni recenti si sono ripetute con più frequenza;

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, nel Focus su “Le città e la sfida dei cambiamenti climatici - La carta della vulnerabilità climatica di Roma”, nell'analizzare i mutamenti climatici ha valutato l'incremento delle temperature estive e l'esposizione del sistema urbano romano all'accentuazione dei picchi di calore; per quanto riguarda l'esposizione ai picchi di calore, l'ISPRA specifica che è noto che le città di grandi dimensioni come Roma sono soggette al fenomeno della Urban Heat Island (UHI), e che un medesimo picco di calore induce temperature più elevate in determinate parti dell'insediamento (in genere le parti centrali) e temperature meno elevate in altre parti (in genere, quelle periferiche).

Considerato inoltre che

Roma Capitale, stanti le gravi ondate di calore verificatesi negli anni recenti, a maggior tutela dei cavalli impegnati con le c.d. botticelle, è intervenuta con Ordinanza Sindacale n. 107 del 24 giugno 2022, recante “Divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludiche e sportive in presenza di ondate di calore di particolare intensità” stabilendo dalla data di pubblicazione sino al 15 settembre 2022, il divieto di circolazione per le vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione e trasporto con equidi, dalle ore 11:00 alle ore 18:00, nelle giornate caratterizzate dai livelli di rischio 2 e 3 del bollettino giornaliero del “Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute”, specifico dell'area urbana di Roma, emanato dal Ministero della Salute;

il TAR Lazio, con Ordinanza n. 4559 del 14 luglio 2022, nel respingere l'istanza cautelare presentata dagli operatori del settore avverso l'Ordinanza Sindacale n. 107/2022, ha deciso che la citata ordinanza sindacale era basata su un “adeguato contemperamento tra la tutela della specie animale (ormai espressamente assunta al rango costituzionale) e la tutela della libera iniziativa economica, posto che l'ampliamento del periodo giornaliero di interdizione di 3 ore per le sole giornate contraddistinte da un rischio elevato (corrispondente ai livelli 2 e 3), appare essere un giusto punto di equilibrio tra i contrapposti interessi sopra enunciati;

lo stesso TAR Lazio ha ritenuto che “in una prospettiva di comparazione degli opposti interessi, va peraltro tenuto conto dell'idoneità dell'ordinanza impugnata ad impedire effetti pregiudizievoli agli animali interessati, sottoposti a notevoli sforzi fisici in una situazione emergenziale di calore (livelli 2 e 3 stabiliti dal Ministero della Salute come sicuramente pregiudizievoli e di elevata intensità, sia per il calore che per l'umidità dell'area; intensità che, tra l'altro, risulta ancor più accentuata nel centro delle grandi città urbane soggette al fenomeno della “Urban Heat Island”);

il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 3783 del 29 luglio 2022, ha confermato le conclusioni raggiunte dal TAR Lazio nell'Ordinanza n. 4559/2022;

sussiste, conseguentemente, l'esigenza di prevedere, nelle more di una integrazione delle discipline regolamentari citate in premessa alle nuove evidenze scientifiche sul clima, una maggiore tutela sia degli equidi che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche e private che di quelli impiegati nelle attività ludiche e sportive, per prevenire potenziali danni alla salute derivanti da "particolari" ondate di calore;

le condizioni di benessere e salute degli equidi devono essere assicurate durante tutte le manifestazioni e le attività pubbliche, o aperte al pubblico, che si svolgono nel territorio di Roma Capitale;

al fine di tutelare la salute degli equidi è opportuno integrare il vigente "Regolamento Comunale sulla tutela degli animali" estendendo il divieto di circolazione delle vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi, dalle ore 11:00 alle ore 18:00 in presenza di ondate di calore di particolare intensità con livelli di rischio 2 e 3, rilevabile dal bollettino giornaliero del "Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute", specifico dell'area urbana di Roma, emanato dal Ministero della Salute;

l'articolo 46 sarà pertanto integrato dai commi 4 e 5 di seguito riportati:

"4 In tale periodo, nelle giornate caratterizzate dai livelli di rischio 2 e 3 del bollettino giornaliero del "Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute", specifico dell'area urbana di Roma, emanato dal Ministero della Salute, il divieto di far lavorare i cavalli sarà esteso dalle ore 11:00 alle ore 18:00.

5. Nel periodo di blocco della circolazione, previsto dal comma 3 del presente articolo, ai cavalli impiegati nella trazione pubblica deve essere comunque garantita idonea movimentazione, al fine di tutelare il benessere fisiologico degli equidi medesimi, secondo le indicazioni impartite dalla Commissione Medico Veterinaria.";

durante il periodo di blocco prolungato nel tempo della circolazione, agli equidi impiegati nelle attività succitate, dovranno essere garantiti, comunque, adeguata movimentazione ed esercizio fisico per evitare ogni eventuale rischio per la salute derivante dalla forzata inattività, tenuto conto delle esigenze etologiche specifiche e delle caratteristiche delle razze impiegate;

durante tale movimentazione, i vetturini e/o titolari delle licenze e i detentori degli animali, al fine di assicurare loro un adeguato esercizio, non dovranno utilizzare le ordinarie vetture da traino come le botticelle ed i carretti per il trasporto di persone.

Atteso che

in data 30 dicembre 2022 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore

F.to: G. Sorrentino;

in data 30 dicembre 2022 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato, ai sensi dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli

Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: G. Sorrentino;

in data 5 gennaio 2023 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime parere di non rilevanza contabile in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli.

Considerato che

la proposta, in data 6 febbraio 2023, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, X, XI, XII, XIV e XV con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole, senza osservazioni;

il Consiglio del Municipio VIII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole votando, al contempo, un Ordine del Giorno;

i Consigli dei Municipi V, VI, VII, IX e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

#### Municipio V

Osservazione 1

"Si chiede di valutare: 'Sarebbe auspicabile anche il controllo del chilometraggio giornaliero effettuato dai cavalli'".

Dipartimento Tutela Ambientale: esprime parere contrario all'accoglimento in quanto "la richiesta è in contrasto con 'l'adeguato temperamento tra la tutela della specie animale e la tutela della libera iniziativa economica' stabilito dall'Ordinanza del TAR".

Osservazione 2

Modificare l'art. 46, comma 3, come segue: "prolungare il periodo dal 1/5 al 30/09".

Dipartimento Tutela Ambientale: esprime parere contrario all'accoglimento in quanto "la richiesta è in contrasto con 'l'adeguato temperamento tra la tutela della specie animale e la tutela della libera iniziativa economica' stabilito dall'Ordinanza del TAR".

#### Municipio VI

Osservazione 1

Modificare l'art. 46, comma 3, come segue: "dall'1 giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle 12:00 alle 17:00".

Dipartimento Tutela Ambientale: esprime parere contrario all'accoglimento delle osservazioni in quanto "la richiesta è in contrasto con 'l'adeguato temperamento tra

la tutela della specie animale e la tutela della libera iniziativa economica' stabilito dall'Ordinanza del TAR".

#### Osservazione 2

Modificare l'art. 46, comma 4, come segue: "gli orari di lavoro per i cavalli estendendo il divieto fino alle ore 20.00".

Dipartimento Tutela Ambientale: esprime parere contrario all'accoglimento in quanto "la richiesta è in contrasto con 'l'adeguato temperamento tra la tutela della specie animale e la tutela della libera iniziativa economica' stabilito dall'Ordinanza del TAR".

### Municipio VII

#### Osservazione 1

Modificare l'art. 46, comma 3, come segue: "dall'1 giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle 12:00 alle 17:00".

Dipartimento Tutela Ambientale: esprime parere contrario all'accoglimento in quanto "la richiesta è in contrasto con 'l'adeguato temperamento tra la tutela della specie animale e la tutela della libera iniziativa economica' stabilito dall'Ordinanza del TAR".

### Municipio VIII – Ordine del Giorno

#### Osservazione 1

"All'articolo 46 – Limitazioni all'uso del cavallo, aggiungere il comma 6 del deliberato di cui all'oggetto: 'Nel caso di contestazione elevata da un pubblico ufficiale per mancato rispetto delle limitazioni all'uso del cavallo indicate nei commi precedenti, si applicherà la sospensione della relativa licenza per la durata di tre mesi'".

Dipartimento Tutela Ambientale: esprime parere contrario all'accoglimento in quanto: "la richiesta è già disciplinata dall'art. 47 del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. L'articolo 47 "Sospensione e revoca della licenza" del sopracitato regolamento al comma 1, lett. c), dispone che Roma Capitale dispone la sospensione della licenza per un periodo di tre mesi per l'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, art. 46 (Art. 46 – Percorsi protetti ed aree di sosta – 1. È fatto obbligo ai titolari di licenza di svolgere l'attività nei percorsi protetti e negli orari autorizzati, escludendone in ogni caso l'esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35°). L'art. 46 citato non è l'art. 46 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali ma l'art. 46 del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea".

### Municipio IX

#### Osservazione 1

Sostituire all'art. 46, comma 3, il seguente periodo: "'15 settembre' con '15 ottobre'".

Dipartimento Tutela Ambientale: esprime parere contrario all'accoglimento in quanto "la richiesta è in contrasto con 'l'adeguato temperamento tra la tutela della specie animale e la tutela della libera iniziativa economica' stabilito dall'Ordinanza del TAR".

## Osservazione 2

“Aggiungere il comma 6 con il seguente testo: ‘Il Garante degli animali, in coordinamento con la Commissione Tecnica veterinaria vigila sull’applicazione delle norme del presente Regolamento”.

Dipartimento Tutela Ambientale: esprime parere contrario all’accoglimento in quanto “I compiti della Commissione medico-veterinaria sono disciplinati dall’art. 43 del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea”.

## Osservazione 3

“Aggiungere il comma 7 con il seguente testo: ‘Nel caso di riscontrata violazione dei commi precedenti, le autorità preposte dispongono la sospensione della licenza per un periodo di 30 giorni”.

Dipartimento Tutela Ambientale: esprime parere contrario all’accoglimento in quanto “la materia delle licenze (Sospensione e revoca della licenza) è disciplinata dall’art. 47 del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea”.

## Municipio XIII

## Osservazione 1

Si propone la seguente integrazione al testo della deliberazione:

“Nel caso di violazione dei commi 3, 4, 5 dell’art. 46 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali, si propone:

- di aggiungere un ulteriore comma dove si prevede una sanzione di sospensione immediata della licenza;
- in caso di reiterata violazione si propone un incremento della durata della sospensione della stessa”.

Dipartimento Tutela Ambientale: esprime parere contrario all’accoglimento in quanto “la materia è disciplinata dall’art. 47 del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea”.

La Giunta Capitolina, nella seduta del 7 luglio 2023, preso atto dei pareri resi dall’Ufficio competente, si dichiara favorevole alla prosecuzione dell’iter approvativo della proposta.

## Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente IV – Ambiente e la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta congiunta del 20 febbraio 2023, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), dai Dirigenti responsabili del Servizio, in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;

la L. 24 novembre 1981, n. 689;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

l'articolo 2, comma 12, dello Statuto che fissa tra i compiti del Comune di Roma "la tutela degli animali e favorisce la condizione di coesistenza fra le diverse specie esistenti";

l'art. 13 del Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre2007;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;

per i motivi espressi in narrativa,

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

di modificare l'art. 46 "Limitazioni all'uso del cavallo" del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005 e ss.mm.ii. che, integrato con i commi 4 e 5, risulta modificato come di seguito riportato:

"Art. 46 - Limitazioni all'uso del cavallo.

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno il diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione, devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
2. È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. È altresì proibito percorrere strade in salita fuori dalla Zona a Traffico Limitato.
3. Dall'1 giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13:00 alle ore 17:00.
4. In tale periodo, nelle giornate caratterizzate dai livelli di rischio 2 e 3 del bollettino giornaliero del "Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute", specifico dell'area urbana di Roma, emanato dal Ministero della Salute, il divieto di far lavorare i cavalli sarà esteso dalle ore 11:00 alle ore 18:00.
5. Nel periodo di blocco della circolazione, previsto dal comma 3 del presente articolo, ai cavalli impiegati nella trazione pubblica deve essere comunque garantita idonea movimentazione, al fine di tutelare il benessere fisiologico degli

equidi medesimi, secondo le indicazioni impartite dalla Commissione Medico Veterinaria.”

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 30 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Amodeo, Baglio, Barbati, Biolghini, Bonessio, Carpano, Caudo, Celli, Corbucci, De Gregorio, De Santis, Diaco, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Luparelli, Marinone, Meleo, Melito, Michetelli, Mussolini, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Raggi, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 138.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'1 agosto 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 agosto 2023.

Li, 31 luglio 2023

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: L. Massimiani

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, l'11 agosto 2023.

Li, 11 agosto 2023

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
p. IL DIRETTORE  
F.to: C. Cordella

## **ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE**

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice civile.

Li, 16 agosto 2023

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
p. IL DIRETTORE  
F.to: C. Cordella